



Normativa applicata ai fini del recupero delle risorse economiche a fronte di personale cessato dal servizio

CCNL 2000/2001

Art. 6: Integrazione del Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:

- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne usufruiva;

- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;

2. A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.

Normativa da applicare ai fini del recupero delle risorse economiche a fronte di personale cessato dal servizio

CCNL 2006 – 2009

Biennio economico 2006 – 2007 (14/9/2007)

Art. 15: Trattamento economico in caso di progressione fra le aree

1. Nel caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale del nuovo profilo di inquadramento, conseguito attraverso la selezione, ivi compresa l'indennità di amministrazione corrispondente.



2. Qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che continua a gravare sul Fondo unico e che viene successivamente riassorbito con l'acquisizione delle ulteriori fasce retributive. Tale assegno ad personam conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, vengono riassegnate al Fondo unico di amministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 1, seconda alinea del CCNL del 21 febbraio 2001, le risorse del Fondo stesso utilizzate per il finanziamento della fascia economica di provenienza, che sono pari al differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto del passaggio e la fascia retributiva iniziale del profilo di provenienza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza.

Art. 19: Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva

1. In caso di progressione economica di cui all'art. 18 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle aree), oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3 (Sviluppi economici all'interno delle aree).

2. Nel caso in cui dall'istituzione di nuove fasce retributive non derivi un diverso parametro di indennità di amministrazione, il dipendente in caso di progressione ad una delle nuove fasce retributive continua a percepire l'indennità di amministrazione nel frattempo maturata.

3. In caso di cessazione dal servizio del dipendente, si applica quanto previsto dall'art. 32, comma 3 (Fondo unico di amministrazione).

Art. 32: Fondo unico di amministrazione

1. Con decorrenza 31.12.2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di cui all'art. 3 del CCNL del 21 aprile 2006 è incrementato di un importo pari allo 0,11% del monte salari dell'anno 2005, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell'art. 35, comma 2.

2. E' riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività, fatte salve quelle espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge.

3. L'art. 6, comma 1 del CCNL del 21 febbraio 2001 viene integrato come segue:

"4. In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo unico di amministrazione il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza. In relazione all'indennità di amministrazione, resta fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, ottavo alinea del CCNL del 16 febbraio 1999."



Centro Studi Confasal UNSA

	Totale Cessati dal 2006 al 2017
3-F7	0
3-F6	120
3-F5	497
3-F4	877
3-F3	1.645
3-F2	2.844
3-F1	1.788
2-F6	0
2-F5	623
2-F4	1.188
2-F3	3.521
2-F2	3.552
2-F1	1.105
1-F3	88
1-F2	901
1-F1	629
	19.378

	Con applicazione CCNL 2006-2009	Con applicazione CCNL 2000-2001
Anni	Recupero Cessati su Stipendi Cumulato dal 2006	nel Conto Annuale RGS dal 2010 - cumulato
2006	3.783.121,38	
2007	7.029.603,09	
2008	10.254.350,10	
2009	13.147.069,78	
2010	15.827.835,74	2.921.691,00
2011	20.666.203,24	4.743.060,00
2012	25.564.776,19	6.993.491,00
2013	28.658.886,00	9.922.097,00
2014	31.839.441,45	12.260.624,00
2015	36.787.189,82	14.507.150,00
2016	40.117.509,14	245.719,00
2017	47.469.346,69	15.885.810,00
2018		

Differenziale:

47.469.346,69

15.885.810,00

31.583.536,69